



PRINCIPI REGOLAMENTARI

SCUOLE FEDERALI TECNICO/DIDATTICHE

- 1) La Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC), attraverso il Consiglio Federale, delibera la costituzione di scuole federali di tiro e di addestramento cani, da realizzarsi presso strutture gestite da società sportive ad essa affiliate.
- 2) Le scuole federali hanno lo scopo di trasmettere la pratica delle discipline FIDASC a giovani appassionati e comunque a chiunque ne sia interessato.
- 3) Le nozioni pratiche e tecniche, così come l'assistenza, saranno curate presso la scuola da un Referente Didattico, riconosciuto tale dalla Federazione per ogni disciplina FIDASC di cui la scuola vorrà occuparsi.
- 4) Presso ogni scuola dovrà essere presente, regolarmente tesserato alla società affiliata alla FIDASC di riferimento, almeno un tecnico e/o un ufficiale di gara regolarmente iscritto agli albi federali.
- 5) Le società affiliate possono inoltrare richiesta alla FIDASC di costituzione della scuola federale presso un'area/campo da esse gestito, coperto dalle dovute garanzie assicurative, specificando per quale disciplina o discipline federali si intende attivare la scuola, indicando il nominativo del Referente didattico della scuola che si propone per occuparsi della didattica.
- 6) Al momento della richiesta di riconoscimento, la scuola deve dichiarare il possesso delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività.
- 7) Una società per richiedere la costituzione di una scuola federale deve garantire l'iscrizione di almeno venti tesserati alla FIDASC, dei quali almeno un terzo dovrà essere rappresentato da giovani .
- 8) Gli iscritti alla scuola federale, dovranno tesserarsi presso la FIDASC e versare una quota di partecipazione trimestrale, semestrale o annuale, che sarà introitata dalla società a copertura delle spese da questa sostenute per l'organizzazione ed il funzionamento della scuola.
- 9) La scuola una volta riconosciuta dovrà svolgere annualmente almeno due dimostrazioni o manifestazioni amatoriali per le discipline che le sono state riconosciute, da comunicare alla segreteria della FIDASC tempestivamente.
- 10) Il Consiglio Federale, al fine di promuovere in particolari aree la pratica delle discipline sportive federali, può erogare a favore delle attività delle scuole contributi alle rispettive associazioni di riferimento per l'acquisto di materiale sportivo utilizzato (sagome, piattelli, cartucce, selvaggina). Rimane obbligatorio il tesseramento alla Federazione da parte dell'iscritto.



11) Il Consiglio Federale può altresì erogare contributi a favore delle associazioni di riferimento delle scuole che praticano particolari forme di promozione verso i giovani.

12) Le società sportive affiliate autorizzate alla gestione delle scuole federali, dovranno annualmente rendicontare puntualmente il flusso di attività registrato, indirizzando alla Segreteria Generale della Federazione l'elenco nominativo di tutti coloro che hanno svolto attività presso la scuola (elenco degli iscritti alla scuola), correlato da una relazione indicativa dell'esito di quanto svolto, sottoscritta dal tecnico federale deputato all'assistenza ed alla formazione.

13) In caso in cui i requisiti di cui al presente regolamento dovessero venir meno, la scuola perderà automaticamente il riconoscimento tre mesi dopo il verificarsi della deficienza.

14) Le scuole già costituite avranno sei mesi di tempo per adeguarsi a quanto previsto dal presente regolamento, decorrenti dalla sua approvazione; in caso ciò non dovesse verificarsi, allo scadere dei sei mesi, il riconoscimento della scuola decade automaticamente.

Le Scuole già riconosciute dovranno attestare almeno quindici tesserati che abbiano svolto e svolgano attività.

Approvato dal Consiglio Federale il 13 ottobre 2020